

SCHEMA DI CONVENZIONE
(BOZZA DA COMPLETARE IN SEDE DI CO-PROGETTAZIONE)

TRA

- , in persona del, nella qualità di pro tempore, domiciliata presso la sede in , Via/Piazza anche solo “Comune” o “Ente affidante” o “Amministrazione precedente”

E

-..... , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in , alla via/piazza, n. (CAP), p. iva , C.F., iscritta nel con il numero anche solo “**Ente Attuatore Partner**” o “**EAP**” .

Premesso che con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in data .../.../...., in esecuzione della delibera/determina n. del .../.../.... l’Amministrazione precedente ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per avviare la co-progettazione e individuare gli Enti del Terzo Settore , cui affidare le attività ivi indicate, ai sensi dell’art. 55 CTS.

Richiamati:

- la D.D. n. ... del .../.../.... di approvazione dell’Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo “ETS”) volte alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione;
- la D.D. n. ... del .../.../.... di conclusione del procedimento più volte richiamato ad esito del quale è stato definito in modo condiviso e nel rispetto dell’evidenza pubblica il partenariato funzionale all’attuazione del progetto unitario, posto a base della procedura di co-progettazione, come da relativo verbale

Rilevato, infine, che la verifica del possesso dei requisiti dei soggetti attuatori degli interventi – autodichiarati nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Visti:

- l’art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge n. 106/2016 c.d. riforma del Terzo Settore;
- il D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm. codice del Terzo Settore;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm. ed in particolare l’art. 11;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- lo Statuto comunale;

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto della Convenzione)

- 1.1) Oggetto del presente accordo, sottoscritto fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nel Progetto Definitivo (PD) relativamente all'avvio e all'implementazione di un Centro per lo Sviluppo Locale di Tenno, come elaborato all'interno del Tavolo di co-progettazione, in relazione al Documento Progettuale (DP) posto a base della procedura ad evidenza pubblica.
- 1.2) A tale ultimo proposito, i documenti richiamati nelle Premesse sono allegati al presente accordo sub “..” per farne parte integrante e sostanziale.
- 1.3) L'EAP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività coprogettate con il Comune di Tenno siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.
- 1.4) In ragione di quanto precede, l'EAP assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.
- 1.5) Ai fini della valutazione dei risultati della gestione del servizio, vanno tenuti in massima considerazione gli obiettivi individuati nel Progetto Definitivo ed i relativi indicatori.

Art. 2 – (Durata della Convenzione)

- 2.1) La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2025. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare la convenzione di ulteriori 24 mesi, previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione Comunale.
- 2.2) Saranno ammesse unicamente le proroghe del termine finale di conclusione delle attività a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'ente, dell'EAP.

Art. 3 – (Risorse messe a disposizioni dalle parti)

- 3.1) Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'EAP mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente, volontario e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nel PD.
- 3.2) Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso il Comune di Tenno metterà a disposizione dell'EAP le seguenti risorse:

- a) un contributo una tantum, a supporto dello start up di euro 24.100, da utilizzarsi entro il 31.12.2023 in coerenza con il piano delle attività e delle spese indicate nel progetto “UN CENTRO PER LO SVILUPPO LOCALE DI TENNO”, terza e quarta fase, salvo eventuali variazioni tra le voci di spesa preventivamente autorizzate dall'Amministrazione precedente, ovvero:
 - 2.500 euro per la predisposizione di un piano operativo biennale con indicati obiettivi, azioni, soggetti coinvolti, tempi, costi e sua supervisione;
 - 6.000 euro per l'insediamento dell'attività di segreteria, nonché il monitoraggio e la rendicontazione delle spese riferite al progetto stesso;
 - 2.000 euro per lo sviluppo dell'identità visiva del centro e relativi strumenti di comunicazione;
 - 2.500 euro per lo sviluppo di una governance dei soggetti locali (comitato per lo sviluppo locale);
 - 9.100 euro per lo sviluppo di due ambiti di attività /progetti pilota;

- 2.000 euro per la revisione del business plan e ipotesi di fattibilità di una cooperativa di comunità;

3.3.) A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dal Comune di Tenno, costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione precedente e deve, pertanto intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

4.1) Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dal PD.

4.2) Il personale del Soggetto Attuatore (EAP), operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

4.3) Il Responsabile-Coordinatoro di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di coprogettazione sarà – oltre al legale rappresentante del Soggetto Attuatore – il referente per i rapporti con il Comune di Tenno all'interno della Cabina di regia, come definita nell'art. 8, che vigilerà sullo svolgimento delle attività, secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

4.4) Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

4.5) Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

4.6) Il Soggetto Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Comune di Tenno con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.

4.7) Tutto il personale svolgerà con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 5 – (Assicurazioni)

5.1) In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici, il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente accordo.

5.2) Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune di Tenno è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività del presente accordo.

5.3) *[eventuale]* A garanzia dei rischi connessi alle attività, il «.....» ha prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della convenzione: - n..... del..... rilasciata da..... per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiore ad €,00 per sinistro, per persona e per danni a cose. è considerato “terzo” a tutti gli effetti.

Art. 6 – (Contributo per la realizzazione degli interventi)

6.1) L'importo del contributo riconosciuto a «.....» per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione è stabilito in € 24.100 (Iva inclusa, ove dovuta), e verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

.....
6.2) L'EAP con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a, avente le seguenti coordinate:

....., indicando gli estremi del procedimento indetto da

6.3) Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato.

Art. 7 – (Principio di buona fede)

7.1) Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti assumono l'impegno – in attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base dell'accordo stesso – di comunicarsi reciprocamente le criticità e le problematiche al momento del loro insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee dei servizi, eventi che possano compromettere la qualità ed in generale creare danno o disagio ai destinatari delle azioni di progetto.

Art. 8. (Cabina di regia)

8.1) Per assicurare nel corso dell'intera durata dell'accordo la massima rispondenza in termini di efficacia ed efficienza del servizio all'interesse di carattere generale perseguito con la convenzione stessa, viene istituita una Cabina di regia formata da in rappresentanza dell'amministrazione comunale e da in rappresentanza del soggetto attuatore. Fa in ogni caso parte della Cabina di regia, con funzioni di coordinamento, il RPA.

8.2) La Cabina di regia svolge la propria funzione di verifica e monitoraggio del progetto, seguendone l'andamento delle varie fasi, in un'ottica di miglioramento dei servizi per il raggiungimento degli obiettivi finali ed in relazione all'utilizzo delle risorse messe a disposizione.

8.3) Oltre alla programmazione periodica delle attività, da attuarsi mediante riunioni di cadenza almeno trimestrale, la Cabina di regia interviene in ogni fase in cui si rende necessaria l'analisi e la valutazione del percorso progettuale, per intervenire sul miglioramento dei risultati.

Art. 9 – (Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione)

9.1) La Cabina di regia assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli EAP, attraverso la verifica periodica del perseguitamento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto dell'accordo, con specifico riferimento agli indicatori individuati nel PD, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'EAP, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

9.2) A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potranno essere apportate eventuali modifiche al PD, da approvare con determina del RPA o, se diverso, del dirigente del servizio proponente.

9.3) L'EAP con cadenza [indicare la frequenza] procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo cheil Comune di Tenno [soggetto affidante] potrà svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS. 9.4) A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, l'EAP presenterà – entro e non oltre 30 giorni – una relazione conclusiva, nella quale saranno indicati anche l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto.

Art. 10 – (Trattamento dei dati personali)

10.1) Ai sensi della vigente disciplina di settore, l'EAP assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo a..... al Comune di Tenno...

10.2) Responsabile del trattamento per l'EAP è il, mentre il Responsabile del trattamento per è il

Art. 11 – (Inadempienze)

11.1) Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'EAP. Inoltre, l'Amministrazione può risolvere il presente:

- qualora l'EAP violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'EAP venga sciolto e posto in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l'Amministrazione. La risoluzione ha efficacia immediata dalla data di ricevimento della comunicazione in forma scritta ad opera dell'Amministrazione.

Art. 12 – (Risoluzione)

12.1) Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L. 241/90 l'Amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo dalla convenzione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo l'obbligo di provvedere al rimborso delle spese già sostenute per il progetto e non ancora rimborsate.

12.2) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza degli EAP l'Amministrazione liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

12.3) Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Progetto Definitivo;
- quando l'EAP si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss.mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

12.4) Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di....., in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 13 – (Rinvii normativi)

13.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento ai principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 ed alle norme richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 14 – (Controversie)

14.1) I rapporti tra le parti si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Nel caso in cui dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione del presente accordo, le parti si impegnano ad esperire un tentativo di amichevole conciliazione. In ogni caso si richiamano le disposizioni dell'art. 133, c. 1 lett. a) p. 2 del d.lgs. 104/2010.

Art. 15 – (Registrazione)

15.1) Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 1, lett. b) della Tariffa parte II. L'imposta di bollo è a carico degli EAP salvo esenzioni di legge.

Art. 16 – (Allegati)

16.1) La presente convenzione è redatta in duplice originale. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti: Allegati: ...

—

FIRME

Per

Per il «..... ».....

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante del «..... », quale EAP dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole dell'accordo e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 6, 10 e 11)

(luogo),

Il Legale Rappresentante del «..... »
